



Coni

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000453/07

Roma, 31 luglio 2007

- Alle Federazioni Sportive Nazionali
- Alle Discipline Sportive Associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali C.O.N.I.
- Ai Comitati Provinciali C.O.N.I.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti regionali interessanti l'organizzazione sportiva

Con la presente si desidera fornire una sintetica informativa su alcuni provvedimenti regionali che interessano l'organizzazione sportiva.

A) IMPIANTISTICA SPORTIVA

Regione Abruzzo

1. Legge Regionale del 6 marzo 2007, n. 3 recante "Contributo al Comune di Avezzano per l'assunzione di mutuo finalizzato all'adeguamento del campo sportivo di Rugby alle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva" (BUR n. 16 del 16/03/2007)

La legge sopra indicata prevede che la Regione partecipa alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire l'adeguata ed ottimale partecipazione della squadra dell'Avezzano Rugby al campionato di Seria A contribuendo al finanziamento degli oneri necessari per l'adeguamento del campo sportivo mediante concessione di un contributo decennale in conto mutuo a favore del Comune di Avezzano.

Il predetto contributo viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, a decorrere dall'anno successivo alla data di concessione del mutuo, pari al 100% della rata di ammortamento annua decennale posticipata al saggio di interesse praticato dall'Istituto del reddito Sportivo, per un importo comunque non superiore a euro 50.000,00 annui.

*** Regione Umbria***

1) Legge Regionale del 12 marzo 2007, n. 5 recante "Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali" (BUR n. 12 del 21/03/2007)

La predetta legge prevede, tra l'altro, che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della legge n. 289/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2003"):

- disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;
- garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 90, comma 24 della legge n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;
- valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro;
- riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;
- promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

Il provvedimento si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorie-sportive, espresse ai vari livelli, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

E' altresì precisato che gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi i predetti impianti sportivi devono affidare il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive,.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui sopra, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 186/2004, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'art. 90, comma 17, lettera a), b) e c) della legge n. 289/2002.

E' inoltre specificato che in caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a) b) e c) dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

*** Regione Emilia-Romagna***

1) Legge Regionale del 06/07/2007, n. 11 recante "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali". (BUR n. 96 del 06/07/2007)

La legge di cui sopra è volta a disciplinare le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della legge n. 289/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

Tali impianti devono essere individuati in quelli di proprietà degli enti locali, o nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

E' altresì precisato che l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

E' inoltre stabilito che gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Le predette società e associazioni dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'art. 90, comma 17, della legge n. 289/2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 della legge n. 186/2004 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'art. 4 della regionale n. 34/2002 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica

Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi:

- quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

- quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione.

Nell'adozione del citato atto, gli enti locali devono tenere conto, tra gli altri dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, è disposta a fare sull'impianto.

Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

Inoltre la convenzione deve stabilire i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

E' infine specificato che le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data in vigore della legge, conservano efficacia.

B) SPORT INVERNALI

Regione Liguria

1) Legge Regionale del 14/02/2007, n. 5 recante "Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali". (BUR n. 4 del 14/02/2007)

La Regione, in attuazione della legge n. 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), è volta a disciplinare la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

Sono definite aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

All'interno delle predetta aree, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i Comuni interessati devono individuare i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.

I Comuni interessati devono provvedere a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

E' altresì precisato che le piste aperte al transito degli utenti devono essere, a cura dei gestori, preparate adeguatamente, delimitate e dotate di segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I gestori delle aree sciabili devono, tra l'altro, istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia.

E' inoltre stabilito che i gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

I gestori devono anche stipulare per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo può essere compreso, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.

Sono infine previste per le violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento sanzioni amministrative pecuniarie.

Regione Molise

1) Regolamento Regionale del 20/03/2007, n. 1 recante "Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti". (BUR n. 8 del 03/03/2007)

Il regolamento di cui all'oggetto è volto, in attuazione della legge n. 363/2003 e dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2003, a disciplinare la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

E' tra l'altro precisato che all'interno delle aree sciabili , aventi più di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare ed agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree.

E' in particolare stabilito che i comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:

- assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente, garantendone un'adeguata visibilità;
- assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto lungo le piste, dotato di idonee attrezzature;
- provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza.

E' inoltre specificato che i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

E' infine previsto che nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero della salute.

Il Segretario Generale
Raffaele Pagnozzi

